

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME  
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: ripetizione di indebitto, vertente

**MUTUATARI;**  
**TRA**  
**CONTRO**  
**BANCA;**  
**-ATTORI-**  
**-CONVENUTA-**

OGGETTO: ripetizione di indebitto  
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 12.12.2023, in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato **MUTUATARI** convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la **BANCA**, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- *ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni di cui in narrativa, che, nell'ambito del contratto di finanziamento fondiario per atto Notar **OMISSIS** (rep XXXXX – racc. XXXXX), per cui oggi è causa, sono stati convenuti interessi di mora superiori al tasso soglia di usura previsto per il periodo di riferimento, con conseguente nullità delle relative clausole;* - *ACCERTARE E DICHIARARE, di conseguenza, ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 1815, comma 2, c.c., che nulla era ed è dovuto a titolo di interessi in relazione al rapporto contrattuale de quo;* - *ACCERTARE E DICHIARARE che, nell'ambito del contratto di stipulato in data 18.01.2007, è stato indicato un TAEG/ISC difforme rispetto a quello concretamente applicato;* - *ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, la violazione, da parte della convenuta, delle norme, dei principi e degli obblighi contenuti negli artt. 1284, 1175, 1176, 1375 e 1346 c.c., dei doveri informativi previsti dalla normativa vigente a carico degli Istituti bancari, ivi compresi quelli di cui all'art. 117 del D.Lgs. 385/1993, e delle disposizioni che disciplinano la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;* - *ACCERTARE E DICHIARARE che, nell'ambito del contratto di stipulato in data 18.01.2007, il tasso concordato è stato indicizzato al valore Euribor, pratica considerata illegittima dalla Commissione Europea;* - *ACCERTARE E DICHIARARE che, in conseguenza del ricalcolo del complessivo rapporto dare avere tra le parti del presente giudizio, sulla scorta di quanto sopra dedotto, rilevato ed eccepito, la complessiva esposizione debitoria dei sigg. **MUTUATARI** nei confronti della **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla data del 18.10.2018 corrisponde ad € 4.630,35, salvo errori e/o omissioni o, in subordine, alla somma derivante dall'applicazione del tasso previsto dall'art. 117 comma 7 del D.Lgs. 385/1993 o, in ulteriore subordine, alla somma derivante dalla non debenza degli interessi per il periodo 2007/2008;* - *CONDANNARE **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi Procuratori antistatari”.*

A sostegno della spiegata domanda la difesa degli attori deduceva: che, in data 18.01.2007, gli attori avevano stipulato con la **Banca Omissis**, oggi **BANCA** - un contratto di finanziamento fondiario; che in ordine a tale rapporto negoziale, avevano effettuato, alla data del 18.06.2018, il regolare pagamento di n. 137 rate, per un totale di € 130.869,65, e ulteriori € 4.500,00, per un totale di € 135.369,65; che dall'analisi del contratto di finanziamento, effettuata dal dott. OMISSIS, emergevano le seguenti criticità: - il TAEG/SIC risultava essere al 5,133% e non al 5,084%, come dichiarato nel contratto; e sommando al TAEG/ISC rinvenuto la commissione per estinzione anticipata (1,00%) e la maggiorazione per interessi di mora in caso di inadempienza contrattuale, di cui all'art. 2 comma 4 del contratto (2,00%), il TAEG/ISC diventava pari al 8,133% superiore al tasso soglia di usura, determinato dal Ministero competente nel periodo di riferimento al 7,65% per la categoria "mutui a tasso variabile"; - superamento del tasso soglia in relazione agli interessi moratori ed alla penale per estinzione anticipata che "sommati" al TAEG/ISC avrebbero comportato lo sfioramento del TSU; illegittima applicazione del Tasso Euribor per violazione della normativa sulla concorrenza; interessi di mora superiori alla soglia usura.

Sulla base di tali deduzioni gli attori in epigrafe concludevano come sopra.

Instaurato il contraddittorio, resisteva alla pretesa attorea, con comparsa di costituzione e risposta, la **BANCA**, in persona del legale rappresentante p.t., la quale deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire di parte attrice stante il presupposto che al mutuo in contestazione non erano stati mai applicati interessi di mora e per l'effetto, chiedeva che venissero confermate tutte le somme dovute e debende, come previste nel contratto di finanziamento con condanna di **MUTUATARI**, alle spese di lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Nel merito, contestava tutti gli assunti di parte attrice perché infondati in fatto ed in diritto e non provati, insistendo nel rigetto della domanda di parte avversa con liquidazione a suo vantaggio delle spese processuali, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica contabile (con elaborato peritale redatto dal dott. OMISSIS).

La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2023, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta.

In relazione al contratto di finanziamento per cui è causa, va innanzitutto esaminata la contestazione relativa al presunto scostamento tra l'ISC/TAEG dichiarato nel contratto di mutuo per cui è causa con quello effettivo calcolato dalla parte attrice e nella perizia di parte e la conseguente richiesta di applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.

In ordine a tale questione, va innanzitutto precisato che il contratto di finanziamento azionato non rientra tra le operazioni di credito al consumo, rispetto alle quali vige, e vige, una distinta disciplina. Parte attrice ha dedotto l'erroneità dell'ISC/TAEG, affermando che la banca avrebbe dichiarato nel contratto di mutuo un indice sintetico di costo diverso da quello effettivo e sostenendo che tale discrasia renderebbe applicabili le disposizioni di cui all'art. 117 commi 6 e 7 TUB.

Tale tesi non è condivisibile, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ISC, il quale non è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condizione, ma un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente nella condizione di conoscere il costo effettivo totale del credito prima di accedervi (il comma 6 dell'art. 117 TUB si riferisce unicamente a "tassi, prezzi e condizioni").

Pertanto, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (vedi così Tribunale Verbania, sez. I, 20/07/2021, (ud. 19/07/2021, dep.20/07/2021), n. 314).

Ne deriva che la violazione dell'obbligo informativo derivante dalla differenza tra l'ISC applicato e quello dichiarato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti nel contratto di mutuo. La prima doglianza degli attori è pertanto infondata e deve essere disattesa.

Circa la presunta usurarietà del contratto di mutuo si osserva quanto segue.

In punto di diritto, va premesso che l'usura oggettiva presuppone il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione (cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017). Si tratta, dunque, di un vizio genetico del contratto (non configurabile ex post), da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale (cd. usura originaria). Le citate Sezioni Unite, difatti, nel dirimere il contrasto sorto in merito alla configurabilità e alla legittimità/illegittimità della cd. usura sopravvenuta, hanno ritenuto priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa di pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108/1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

Il superamento del tasso-soglia deve essere valutato, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso d'interesse, non con riferimento al tasso nominale, bensì avendo riguardo al tasso effettivo globale (TEG), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate all'erogazione del credito escluse quelle per imposte e tasse (cfr. art. 644 comma 4 c.p.).

Per la determinazione della fattispecie "usura" sono dunque rilevanti tutti gli oneri che l'utente sopporta in connessione con l'uso del credito/costo del denaro.

La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (cfr. Cass. SU 19597/2020), con la precisazione che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non si possono fra loro cumulare in quanto vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento (cfr. Cass. 26286/2019; in senso contrario alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, si veda per il merito tra le innumerevoli Trib. Genova, sez. VI, 22/1/2019; Trib. Milano, sez. VI, 28/2/2019, n. 2038; Trib. Torino, sez. I, 22/09/2020, n. 3225).

Nel caso di specie, perché di essenziale interesse ai fini della decisione, deve dibattersi in ordine all'inclusione o meno nel tasso effettivo globale: 1) dell'incidenza percentuale della commissione per estinzione anticipata; 2) del costo della polizza "incendio" sottoscritta dai mutuatari contestualmente alla conclusione del contratto di mutuo.

Quanto alla commissione di estinzione anticipata, pur esistendo nella giurisprudenza di merito pronunce difformi (citata da parte attrice), ad avviso di questo Giudice, viceversa, non può tenersi conto di tale commissione ai fini del calcolo dello sfioramento del tasso soglia dell'usura, atteso che nel computo del TEG rilevante per il giudizio di usurarietà vanno computati tutti i costi in relazione di corrispettività con l'erogazione del credito, mentre il costo per l'estinzione anticipata del mutuo non si pone in relazione di sinallagmaticità con il credito erogato essendo invece collegato con il diritto/facoltà conferito al mutuatario di recedere dal contratto anticipatamente (cfr. Tribunale Verbania sent. n. 6 dell'11/01/2019). In altri termini, la penale di estinzione anticipata non trova la sua ragione giustificatrice nell'utilizzo del credito, ma ha la funzione di indennizzare la banca per la perdita degli interessi corrispettivi in caso di rimborso anticipato della somma mutuata.

Non si tratta, dunque, di un costo connesso all'uso del credito/costo del denaro, ma di un costo solo eventuale che, come tale, non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura (in tal senso tra le tante anche Corte d'appello di Torino sent. n. 741 del 23/07/2020).

La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.

La commissione di estinzione anticipata è prevista per una fase contrattuale ontologicamente incompatibile con l'applicazione di interessi, posto che la estinzione del finanziamento comporta lo scioglimento del contratto, mentre ovviamente la maturazione degli interessi presuppone la continuità del vincolo contrattuale.

Sul punto si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui "sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale

per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di 'tasso sommatoria' fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. [...] Gli interessi attoniscono alla fase 'fisiologica' del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il 'costo del denaro' per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori” (cfr. Tribunale di Torino, Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2016).

In termini, peraltro, prevalente giurisprudenza di merito (vedi Tribunale Cagliari, ord. 24.7.2015; Tribunale Cagliari, sent., 28-11-2016; Tribunale Palermo Sez. V, Sent., 31-01-2017; Tribunale L'Aquila sent. 17/05/2018; Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278).

Quanto all'assicurazione “incendio” questo Giudice ritiene che la medesima non può considerarsi quale assicurazione obbligatoria e, pertanto strettamente collegata alla concessione del credito, come ad esempio quella prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, volta a garantire il mutuante nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (cfr. Tribunale Barcellona P.G., 29/09/2021, n. 966).

A differenza della polizza assicurativa CPI (protezione del credito), l'assicurazione a tutela del fabbricato per incendi o altri eventi, non è da considerarsi obbligatoria, pertanto le spese ad essa relative non possono essere conteggiate ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di mutuo e, nel caso di specie, inoltre, alcuna prova è stata fornita dagli attori circa la sussistenza del collegamento tra la assicurazione prevista dal contratto e la stipula dello stesso contratto, cioè non vi è alcuna prova che dimostri che in assenza di tale assicurazione l'Istituto di credito avrebbe negato il mutuo.

Tanto detto, nel caso di specie, è stata espletata una CTU contabile redatta dal CTU dott. Elia Grasso il quale ha precisato in modo inequivoco che “Lo scrivente a seguito dei ricalcoli eseguiti e delle verifiche effettuate ha accertato che il tasso mora praticato dall'istituto di credito per il rapporto oggetto di indagine è nei limiti dell'usura, per cui non ha proceduto a nessun nuovo ricalcolo. Lo scrivente a seguito dei ricalcoli eseguiti e delle verifiche effettuate ha accertato che il tasso corrispettivo praticato dalla banca di Credito Cooperativo del Lametino per il rapporto oggetto di indagine è nei limiti dell'usura, per cui non ha proceduto a nessun nuovo ricalcolo. Il CTU non ha proceduto a effettuare nessun ricalcolo per determinare le maggiori somme pagate rispetto a quelle dovute, in quanto, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla messa in sofferenza del credito non sono state versate somme a titolo di interessi moratori da parte del Sig. Costanzo. Quanto sin qui affermato trova riscontro nel “Piano di rientro Mutuo” allegato agli atti di causa. Inoltre, a pagina 5 di tale documento in corrispondenza della voce “Rate in mora” viene riportato il valore “0,00” (zero).” (cfr. pag. 17 - 18 CTU in atti).

Evidenziata la consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio, ritiene il Giudice, quindi, di aderire alle conclusioni a cui è giunto il Consulente d'ufficio incaricato dal Tribunale, avendo lo stesso risposto al quesito formulato in maniera esaustiva ed essendo la relazione depositata priva di vizi logici o motivazionali.

Conseguentemente può essere esclusa l'usurarietà del mutuo concluso inter-partes, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni attori.

D'altra parte, l'assunto degli attori circa l'usurarietà del mutuo stipulato tra parti ha trovato quale unico supporto la perizia di parte che tuttavia, per giurisprudenza consolidata, costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902).

Alla luce delle suesposte osservazioni e considerazioni, devono essere rigettate tutte le domande di parte attrice poiché destituite di fondamento, non essendosi verificato, in particolare, alcun superamento del tasso soglia usura né con riferimento ai tassi di interesse corrispettivi, né per quelli moratori.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 come recentemente modificato dal D.M. n. 147/2022.

Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, vengono poste a definitivo e solidale carico degli attori.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. XXXX/2018 RGAC, pendente tra **MUTUATARI**, contro **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- respinge tutte le domande formulate da **MUTUATARI**;
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente e solidalmente a carico degli attori le spese della CTU contabile espletata durante il giudizio come liquidate in corso di causa, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.

Lamezia Terme, 16.07.2024

Il Giudice Onorario

EX PARTE